

### **RITIRO della PENSIONE con DELEGA ai CARABINIERI**

La riscossione della pensione di agosto 2021 dei pensionati di età pari o superiore ai 75 anni, abituati al ritiro in contanti, può avvenire con delega ai Carabinieri. E' quasi certo che il ritiro della pensione con delega ai Carabinieri continuerà sino a fine emergenza Coronavirus. Gli over 75 possono richiedere gratuitamente la delega ai Carabinieri per il ritiro pensione in contanti; la pensione sarà recapitata direttamente presso il domicilio del pensionato. Questo avviene qualora non siano già stati incaricati altri soggetti per il ritiro della pensione in banca o alle poste.

#### **DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ORDINANZA n.778 del 18 maggio 2021**

Allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell'accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni:

- di competenza del mese di agosto 2021, è anticipato dal 27 luglio al 31 luglio 2021. Fermo restando che l'Inps potrebbe comunque decidere di intervenire con alcuni cambiamenti, come già avvenuto, il calendario dei pagamenti delle pensioni di agosto 2021 dovrebbe essere il seguente:
- 27 luglio saranno erogati i pagamenti per i cognomi dalla A alla C;
- 28 luglio saranno erogati i pagamenti per i cognomi dalla D alla G;
- 29 luglio saranno erogati i pagamenti per i cognomi dalla H alla M;
- 30 luglio saranno erogati i pagamenti per i cognomi dalla N alla R;
- 31 luglio saranno erogati i pagamenti per i cognomi dalla S alla Z.

Il pagamento della pensione di agosto in banca, invece, è il 2 agosto perché il 1° agosto cade di domenica e slitta al primo giorno bancario del mese che è appunto lunedì 2 agosto.

**Fondi di previdenza ENPAM**

**Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo a confronto**

La **ricongiunzione** è regolata dalla Legge n. 29/1979 e, per gli iscritti alle Casse dei professionisti, dalla Legge n. 45/1990 ed è a titolo oneroso. L'istituto permette di trasferire i contributi versati nelle diverse gestioni pensionistiche in un unico Ente. Da questa possibilità sono però esclusi i contributi della Gestione Separata Inps. Il trattamento pensionistico è calcolato in base ai criteri della gestione dove sono confluiti i contributi.

La **totalizzazione** permette agli iscritti presso due o più gestioni previdenziali (compresa la Gestione Separata Inps) di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione. La totalizzazione non comporta il versamento di oneri a carico dell'interessato, né il trasferimento di contributi da una gestione all'altra. Il trattamento pensionistico è calcolato *pro quota* secondo il sistema contributivo, salvo per gli Enti previdenziali privatizzati, come l'Enpam, che applicano le proprie regole di calcolo qualora l'interessato abbia maturato un diritto autonomo alla pensione nella gestione d'iscrizione.

Il **cumulo**, al pari della totalizzazione, è a titolo gratuito e permette agli iscritti presso due o più gestioni previdenziali (compresa la Gestione Separata Inps) di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione, senza trasferimento di contributi da una gestione all'altra. Le gestioni determinano il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le proprie regole di calcolo.

**Ricongiunzione**

**(Art. 11 e ss. Fondo di Previdenza Generale e Legge n. 45/1990)**

***Definizione dell'istituto***

La ricongiunzione è un istituto a titolo oneroso che permette di unificare i periodi di lavoro ed i relativi contributi versati presso diversi Istituti previdenziali. I contributi vengono trasferiti presso un solo Ente ai fini dell'ottenimento di un'unica pensione.

La ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti è regolata dalla Legge 5 marzo 1990, n. 45.

La ricongiunzione può essere effettuata anche trasferendo una posizione contributiva da una o più gestioni del Fondo Speciale al Fondo di Previdenza Generale, o viceversa.

***Requisiti***

Può chiedere la ricongiunzione all'Enpam l'iscritto che alla data di presentazione della domanda:

- risulti iscritto presso una gestione previdenziale dell'Ente (per i liberi professionisti iscritti alla "Quota B" la ricongiunzione opera esclusivamente sulla "Quota A")
- non abbia rinunciato a una precedente ricongiunzione da meno di dieci anni
- non abbia presentato domanda di pensione ordinaria o di inabilità permanente

***Modalità di ricongiunzione***

Le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50%.

### ***Determinazione dell'onere***

Per determinare l'eventuale costo della ricongiunzione si deve determinare la riserva matematica necessaria per la copertura della contribuzione da ricongiungere.

La riserva matematica si calcola moltiplicando il valore della maggior quota di pensione conseguibile con la ricongiunzione per il coefficiente di capitalizzazione relativo al sesso, all'età ed alla anzianità contributiva dell'iscritto al momento della domanda.

La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative.

Nelle gestioni con sistema di calcolo contributivo la ricongiunzione dei periodi assicurativi, a partire dall'1.1.2013, non comporta oneri a carico del richiedente e si perfeziona con il trasferimento del montante contributivo da parte delle gestioni previdenziali interessate. I periodi ricongiunti sono computati nella quota contributiva di pensione.

### ***Note***

Il mancato versamento dell'onere della ricongiunzione, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Ente, comporta rinuncia alla ricongiunzione.

In caso di versamento parziale dell'onere, qualora il pagamento della somma residua non sia effettuato, previa comunicazione all'interessato, il procedimento di ricongiunzione si interrompe e si procede alla restituzione delle somme già versate al netto degli interessi.

## **Totalizzazione**

**(Art. 18ter Fondo di Previdenza Generale e D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 42)**

### ***Definizione dell'istituto***

La totalizzazione è un istituto a titolo gratuito che permette ai lavoratori iscritti a due o più gestioni pensionistiche, che non raggiungono il diritto alla pensione in nessuna di esse, di "unificare" tutti i periodi non coincidenti maturati presso le diverse gestioni ai fini del conseguimento di un'unica pensione.

La totalizzazione può essere richiesta da tutti i lavoratori dipendenti e autonomi, dagli iscritti alla gestione separata (di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e dai liberi professionisti.

### ***Tipologia di prestazioni***

Attraverso la totalizzazione è possibile conseguire: la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione di inabilità e la pensione indiretta.

<b>Requisiti</b>
<p>L'accesso alla totalizzazione è consentito ai richiedenti che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle gestioni coinvolte e che non abbiano già richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45.</p> <p>→ La <i>pensione di vecchiaia</i> è erogata al raggiungimento dei 66 anni di età (requisito per il 2021) unitamente al possesso di almeno 20 anni di anzianità contributiva. È necessario attendere l'apertura di una finestra mobile di 18 mesi.</p> <p>→ La <i>pensione anticipata</i> viene erogata con 41 anni di anzianità contributiva (requisito per il 2021), indipendentemente dall'età anagrafica. È necessario attendere l'apertura di una finestra mobile di 21 mesi.</p> <p>→ Per la <i>pensione di inabilità</i> il lavoratore deve avere i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dalla forma pensionistica nella quale risulta iscritto al momento del verificarsi dell'evento invalidante.</p> <p>→ La <i>pensione indiretta</i> può essere richiesta dai superstiti del lavoratore deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.</p>
<b>Modalità di calcolo</b>
<p>La pensione in regime di totalizzazione viene determinata interamente con il metodo contributivo.</p> <p>Se al momento del pensionamento il lavoratore ha maturato un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni coinvolte, il lavoratore mantiene il sistema di calcolo della prestazione vigente nella gestione interessata.</p> <p>L'importo della pensione di anzianità <i>pro quota</i> a carico della Quota A è determinato con il metodo contributivo.</p>
<b>Note</b>
<p>La domanda di totalizzazione deve essere presentata all'Ente pensionistico di ultima iscrizione con l'indicazione delle gestioni interessate. Il pagamento è effettuato dall'Inps.</p> <p>La totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi presenti nelle gestioni in cui l'assicurato è stato iscritto. Non può darsi luogo ad una totalizzazione parziale.</p> <p>È possibile totalizzare qualsiasi periodo contributivo, anche inferiore a tre anni, presente nelle gestioni interessate.</p>

### **Cumulo contributivo dei periodi non coincidenti**

**(Art. 18ter Fondo di previdenza Generale e Legge 228/2012 art. 1 comma 239 e ss., modificata dalla Legge 232/2016, art. 1 commi 195 -198)**

<b>Definizione dell'istituto</b>
<p>La legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha esteso agli iscritti alle Casse dei professionisti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di avvalersi del cumulo dei periodi assicurativi, introdotto dalla legge 228/2012 (art. 1 comma 239 e ss.).</p>
<p>L'istituto, a titolo gratuito, permette agli iscritti presso due o più gestioni previdenziali di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione, senza trasferimento di contributi da una gestione all'altra.</p>

## ***Requisiti***

- Lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e presso le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gli iscritti alla gestione separata INPS, nonché gli iscritti agli Enti di previdenza privatizzati e privati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
- I richiedenti non devono essere già titolari di trattamento pensionistico presso una delle gestioni considerate. Dal 2017 possono aver perfezionato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in uno degli Enti interessati.

## ***Calcolo della pensione***

Il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi accreditati presso le diverse gestioni o Enti.

Le gestioni determinano il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

## ***I trattamenti pensionistici***

I trattamenti erogati in regime di cumulo sono: la pensione di vecchiaia, anticipata, d'inabilità e la pensione indiretta ai superstiti.

### *Pensione di vecchiaia*

Il trattamento pensionistico di vecchiaia si ottiene in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge Fornero e, comunque, in presenza dei requisiti più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le diverse gestioni presso cui sono stati versati i contributi e degli ulteriori requisiti diversi da quelli dell'età e dell'anzianità contributiva previsti dalla gestione previdenziale alla quale gli assicurati risultano da ultimo iscritti (come, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro).

→ La quota di pensione a carico dell'INPS viene immediatamente erogata al ricorrere dei requisiti di età e di contribuzione previsti dalla legge Fornero, utilizzando, per l'accertamento del requisito contributivo, tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni coinvolte (compreso quindi l'ENPAM).

→ La quota di pensione delle gestioni ENPAM è, invece, liquidata successivamente al raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa regolamentare della Fondazione (età anagrafica *pro tempore* vigente – 68 anni dal 2018 – e cessazione del rapporto convenzionale).

### *Pensione anticipata*

Il trattamento pensionistico anticipato si ottiene, per tutti gli Enti previdenziali interessati (compreso l'ENPAM), in presenza dei requisiti contributivi previsti dalla legge Fornero e degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo.

→ I professionisti iscritti all'Enpam, che vogliono accedere alla pensione anticipata in cumulo, dovranno sia aver cessato l'attività svolta in regime di convenzionamento o accreditamento con il SSN o l'attività professionale eventualmente svolta nell'ambito di società di capitale accreditata con il SSN, sia aver maturato un'anzianità di laurea di almeno 30 anni.

### Pensione di inabilità

Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale si è iscritti al verificarsi dello stato invalidante.

L'iscritto alle gestioni ENPAM, per ottenere la pensione d'inabilità, deve essere stato riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio della professione medica/odontoiatrica dalla Commissione medica dell'Ordine provinciale al quale appartiene.

Se al momento del verificarsi dell'evento il lavoratore risulta iscritto a più gestioni previdenziali, può scegliere presso quale gestione presentare la domanda di pensione. In tal caso l'accertamento sanitario sarà disposto dall'Ente istruttore.

### Pensione indiretta ai superstiti

La pensione indiretta ai superstiti si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso.

La titolarità di una pensione diretta da parte del familiare superstite non è causa ostativa al riconoscimento della pensione indiretta in regime di cumulo.

### ***Decorrenza pensione***

- La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi o della cessazione dell'attività se posteriore. In alternativa, su richiesta dell'iscritto, la decorrenza può essere posticipata al mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché la cessazione dell'attività sia antecedente. Non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2017.
- La pensione anticipata e quella di inabilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo o dal mese successivo a quello di cessazione dell'attività lavorativa professionale, se posteriore.
- La pensione indiretta ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'iscritto.

### ***Presentazione domanda di pensione in cumulo***

La domanda di pensione deve essere presentata dall'assicurato, o dal familiare superstite, all'Ente previdenziale di ultima iscrizione. Nel caso in cui il soggetto interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative, ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.

Nel caso di pensione di vecchiaia, il medico o l'odontoiatra, una volta conseguiti i requisiti per la sola quota INPS, dovrà presentare la domanda di prestazioni in cumulo al medesimo Istituto, che avrà cura di inoltrarla all'ENPAM per la relativa istruttoria.

La domanda di pensione in cumulo per inabilità assoluta e permanente deve essere presentata esclusivamente tramite l'Ordine dei Medici a cui il medico o l'odontoiatra è iscritto e presso il quale dovrà essere sottoposto a visita.

### ***Note***

L'importo pensionistico complessivo è sempre corrisposto dall'INPS, anche nei casi in cui l'Istituto non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione. L'onere dei trattamenti in regime di cumulo rimane comunque a carico delle singole gestioni interessate, ciascuna in relazione alla propria quota.

secondo, c.p. per avere redatto la cartella clinica di una paziente omettendo di rappresentare che per errore era stato somministrato un farmaco che già aveva in precedenza determinato una reazione allergica in danno dell'interessata. Il medico pur avendo avuto nell'immediatezza conoscenza dell'errore occorso nella somministrazione del farmaco, con conseguente grave reazione allergica, aveva omesso di annotare nel diario clinico il tipo di farmaco somministrato alla paziente, così commettendo un falso per omissione. La cartella clinica, atto pubblico, deve presentare anche il requisito della completezza e, quindi, l'omissione di un fatto clinico rilevante, attribuisce all'atto il significato di una attestazione non conforme ai fatti. Corte di Cassazione Penale sez.V - sentenza numero 24595 data udienza 5 maggio 2021

**ALLEGATI A PARTE - CORTE CASS Sez\_5\_Penale Sentenza n. 24595 del 5.05.2021 (doc. 161)**

**STIPENDI MEDICI, MENO SOLDI IN BUSTA PAGA E IN ASSEGNI PENSIONISTICI. ECCO COME DIFENDERSI DA INCONVENIENTI E RITARDI** in Doctor33 del 12 luglio 2021 a cura di Mauro Miserendino

Non tutti i medici dipendenti - forse nemmeno alcuni che già sono andati in pensione - sanno che i contratti collettivi firmati dopo il loro pensionamento producono effetti retroattivi non solo sulla loro retribuzione, con conseguenti arretrati, ma anche sull'entità della pensione e della liquidazione, in quanto la firma è avvenuta in ritardo. E siccome il contratto in genere porta aumenti ed arretrati il lavoratore ha diritto al ricalcolo della pensione e della liquidazione. Le Amministrazioni in tal caso devono inviare all'Inps i nuovi valori stipendiali e quindi Inps provvederà al ricalcolo: una procedura lunga, con oneri molto limitati, ma che può portare nell'assegno pensionistico qualche soldo in più. [continua]

## **LEGGI IN**

Stipendi medici, meno soldi in busta paga e in assegni pensionistici. Ecco come difendersi da inconvenienti e ritardi (doctor33.it) Link: [https://ssl.medikey.it/login\\_custom/login\\_doctor33.aspx?id=1&t=429fe08f-4b27-4285-876b-9fb7e7c58269](https://ssl.medikey.it/login_custom/login_doctor33.aspx?id=1&t=429fe08f-4b27-4285-876b-9fb7e7c58269)

## **ARAN – INPS: RAPPORTO ANNUALE 2021**

### **Allegati:**

 [XX Rapporto annuale.pdf](#)

 [XX Rapporto Appendice.pdf](#)

Il Presidente dell'Inps Pasquale Tridico ha presentato la Relazione annuale sulle attività dell'Istituto nel 2020 centrando la sua relazione sui temi dell'equità - tra generazioni e all'interno di ciascuna generazione - della sostenibilità del sistema e dell'innovazione finalizzata a servizi più semplici ed efficienti per i cittadini. La Relazione ha tracciato un bilancio e analizza non solo gli effetti di questo anno sulla flessione della produzione e dell'occupazione ma anche l'attivazione delle risposte da parte del Legislatore, implementate dall'Inps, che hanno attutito l'impatto della crisi. Il Presidente Tridico ha evidenziato l'intenso impegno delle strutture per erogare correttamente i sostegni a milioni di nuovi utenti che ha dato origine ad una concreta strategia di innovazione basata su nuovi paradigmi tecnologici e organizzativi.

### **In particolare:**

**capitolo 2 – Pensioni pag.89 e 2.7 Una possibile riforma del sistema previdenziale italiano pag. 129**

**VALIDO L'ATTO NOTIFICATO ALL'INDIRIZZO INDICATO IN DICHIARAZIONE ANCHE SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA**

<https://www.informazionefiscale.it/atto-notificato-indirizzo-dichiarazione-dei-redditi-diverso-da-residenza>

Accertamento delle imposte sui redditi, l'atto notificato all'indirizzo indicato in dichiarazione è valido anche se diverso dalla residenza anagrafica.

*Corte di Cassazione - Ordinanza numero 20017 del 14 luglio 2021*

## **FONDAZIONE ONAOSI - Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani**

**L'ONAOSI è un Ente senza scopo di lucro attivo in ambito prevido-assistenziale; gestore di una forma di previdenza obbligatoria integrativa del sistema di previdenza generale, che eroga prestazioni in favore degli orfani dei Sanitari (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti).**

**Oltre cento anni di solidarietà e previdenza** dal sito Onaosi

L'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani è un Ente senza scopo di lucro nato da un'idea di un medico di Forlì, Luigi Casati, che nel 1874 la illustra al Primo Congresso Nazionale dei Medici Condotti a Padova.

Nel 1890 i professori Carlo Ruata di Perugia e Lorenzo Bruno di Torino promuovono una sottoscrizione tra Sanitari per fondare un'associazione che si prenda cura dei loro orfani. Il ricavato della sottoscrizione viene affidato ad una Commissione che, nel 1892, tra le tante richieste di assistenza, sceglie 5 orfani tra i più bisognosi, in rappresentanza di diverse zone d'Italia, ospitandoli in base ad una convenzione presso l'Istituto Sant'Anna di Perugia.

Fin dall'origine, quindi, le risorse e i finanziamenti per sostenere l'iniziativa provengono esclusivamente e per intero dalle categorie sanitarie. Non si fa ricorso ad alcun finanziamento pubblico diretto o indiretto.

Con Regio Decreto 20 luglio 1899, che ne approva lo Statuto organico, l'Opera viene eretta in Ente morale con la denominazione di "Collegio-convitto per i figli orfani dei Sanitari italiani in Perugia".

Nel 1901 si inaugura a Perugia il primo "Collegio-convitto per gli orfani dei Sanitari italiani". Verso la fine dell'anno, su un bollettino del Consiglio del Collegio-convitto si legge: "Il nostro Collegio Convitto verrà in futuro a rappresentare, più che un'Opera Pia, una mutua società di assicurazione costituita però con larghi criteri di beneficio altruistico e di solidarietà di categoria.

Sarà una nuova forma di cooperazione che avrà degli imitatori in Italia e all'estero". Il principio previdenziale fa già capolino, insito nella originaria concezione solidaristica ed assistenziale.

La modernità dell'iniziativa ha larga eco nel Paese. Su iniziativa del deputato perugino Cesare Fani, il Parlamento approva la Legge 7 luglio 1901, n.306, "portante provvedimenti per il Collegio-convitto per i figli dei Sanitari italiani in Perugia" rende obbligatorio il contributo per tutti "i medici chirurghi, veterinari e farmacisti esercenti nel Regno alle dipendenze di pubbliche amministrazioni". Tutti gli altri Sanitari "liberamente esercenti" possono contribuire volontariamente.

La Seconda Guerra Mondiale causa gravissime conseguenze all'Opera; gli eventi bellici la tagliano fuori da ogni contatto con le regioni del Nord e del Sud, prima con la linea di Cassino e poi con la linea Gotica. Vengono meno i contributi di 40.000 Sanitari. Il prof. Nicola Pende, endocrinologo di fama mondiale, alla guida dell'ONAOSI dal 1934, eletto Senatore del Regno, preferisce dimettersi per le difficoltà intervenute. Sembra la fine. Ma la tenacia, prima di tutti del prof. Raffaello Silvestrini di Perugia, nominato Commissario straordinario, e delle Autorità comunali di Perugia, porta ad un'insperata e decisiva ripresa.

Nel 1995, in base al decreto legislativo n.509/1994, l'ONAOSI (insieme ad Enpam, Enpav, Enpaf, Cassa degli Avvocati, Cassa dei Notai, Cassa degli Ingegneri, ecc.) si trasforma da ente pubblico in fondazione privata. Il 30 ottobre i Ministeri competenti approvano il primo statuto ed il regolamento della "privatizzazione".

Una serie di interventi legislativi ha prima esteso anche ai liberi professionisti (art. 52, comma 23 della L. 27 dicembre 2002, n. 289) e poi ripristinato la situazione quo ante per quanto riguarda l'obbligatorietà della contribuzione (art. 1, comma 485 della L. 27 dicembre 2006, n. 296).

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2007, il Legislatore è intervenuto per colmare una propria lacuna normativa con l'art. 29 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 222, individuando, i parametri ("percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio") cui gli organi della Fondazione commisurano l'entità del contributo.

La legge ha operato inoltre una sostanziale riforma statutaria ed un riordino degli organi di governo, separando le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza.

E' stata inoltre sancita, per la prima volta, la partecipazione al voto di tutti i contribuenti, con la nomina degli



organi della Fondazione in carica per il 2011-2016, alla cui elezione sono stati democraticamente chiamati.

Con l'insediamento del Presidente Serafino Zucchelli e dei nuovi Organi sono state approvate a larghissima maggioranza dal Comitato di Indirizzo le nuove linee strategiche per l'intera consiliatura che scade nel 2016, preservando la missione originaria in favore degli assistiti e, nel contempo, modernizzando e ampliando l'ambito di copertura e tutela prevido-assistenziale.

La mission dell'ONAOSI, infatti, attraverso le varie modalità statutarie di intervento, è sostenere, educare, istruire e formare i giovani per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere al mondo professionale e del lavoro. L'Ente eroga prestazioni in favore degli orfani e, in talune condizioni, dei figli dei sanitari contribuenti (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti) nonché dei contribuenti stessi in condizioni di vulnerabilità e non autosufficienza. Dal 2013, oltre a confermare l'impegno a sostegno delle fragilità, si aggiungono infatti ulteriori concreti sussidi in favore dei sanitari contribuenti in condizioni di non autosufficienza.

E' un altro importante tassello nella costruzione, iniziata nel 2012, di un "nuovo pilastro" di intervento, che declina e rinnova la storica vocazione di solidarietà e sussidiarietà categoriale che è alla radice dell'ONAOSI.

La Presidenza e gli Organi Statutari, avvalendosi di risorse umane variamente impiegate, tra personale amministrativo e educativo, proseguono il cammino: definire nuove strategie, rafforzare l'immagine dell'Opera, potenziare i valori educativi e culturali. Sono decine di migliaia coloro che, in oltre un secolo di vita, hanno conseguito la loro formazione nell'Opera e con l'Opera.

La storia continua.

ONAOSI - Statuto e Regolamenti

<https://www.onaosi.it/ente/fondazione/statuto-e-regolamenti.jsp>

## **ONAOSI - MODELLI DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI PROMOZIONE 2020/2021 AGLI ASSISTITI.**

**Scadenza 2 novembre 2021.**

I premi sono riservati esclusivamente agli **assistiti ONAOSI** (orfani e altre casistiche di cui all'art. 6 dello Statuto) della **Scuola Primaria** e della **Scuola Secondaria** di I e II grado e devono essere richiesti, a pena di decadenza, entro il **2 novembre 2021**.

La domanda dovrà essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica [assistenza@onaosi.it](mailto:assistenza@onaosi.it). Per informazioni relative al contributo è possibile telefonare al n. 075/5869230 oppure al n. 075/5869511.

**[Scarica la modulistica](#)**

## **INPS - PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA: LIQUIDAZIONE TFR e TFS** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 2629 del 16 luglio 2021, comunica l'inizio delle operazioni di liquidazione del TFS e TFR e del personale della Croce Rossa Italiana (C.R.I.).

Con l'assegnazione delle risorse finanziarie e i conseguenti trasferimenti di fondi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute, sono pervenuti all'Istituto i finanziamenti relativi alla quota di prestazione lorda maturata presso la Croce Rossa Italiana dal personale interessato dalla prima procedura di insinuazione allo stato passivo.

Con una successiva comunicazione saranno fornite alle strutture territoriali INPS le indicazioni operative per procedere alla liquidazione o riliquidazione del TFS / TFR in favore del personale della C.R.I.

Come noto la privatizzazione della Croce Rossa, avvenuta nel 2012, ha comportato la ricollocazione dei dipendenti presso pubbliche amministrazioni iscritte all'INPS, ai fini del TFS / TFR. Considerato che il personale della C.R.I. non era iscritto alle Casse previdenziali gestite dall'INPS e che in occasione della ricollocazione presso le pubbliche amministrazioni non si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro, ai dipendenti sono state applicate le norme sulla mobilità (agli artt. 1 e 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554 e artt.

da 12 a 17, d.p.r. 22 marzo 1993, n. 104).

In questo contesto, l'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI) ha quantificato, per ciascun dipendente, l'importo delle indennità di fine servizio e di fine rapporto maturate, senza poter provvedere al relativo versamento, a causa dello stato d'insolvenza dell'Ente. A seguito dell'attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'Istituto ha provveduto a richiederne l'insinuazione nello stato passivo.

Nei confronti degli ex dipendenti della Croce Rossa che sono stati collocati a riposo, l'INPS ha potuto finora provvedere a erogare la prestazione di fine servizio o di fine rapporto limitatamente al periodo di servizio coperto da iscrizione previdenziale all'Istituto, decorrente dalla data di trasferimento del lavoratore dalla Croce Rossa Italiana a un'amministrazione pubblica iscritta all'INPS, rimanendo sospesa la quota di TFS / TFR non riguardata dal trasferimento, da parte dell'ESACRI, della quota maturata in precedenza.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2629 del 16.07.2021 (documento 162)**

## **PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LA CONSULTA NEGA TUTELE AGGIUNTIVE PER IL VERSAMENTO DEL TFR**

La Corte Costituzionale (sentenza n. 154/2021) ha respinto la questione di legittimità del D.Lgs n. 252/2005 nella parte in cui non avrebbe recato tutele idonee contro l'inadempimento dell'obbligo di versamento dei contributi TFR al Fondo. E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 del D.Lgs. n.252/2005 nella parte in cui non consente agli iscritti ai fondi di previdenza complementare di agire con decreto ingiuntivo contro l'inadempimento dell'obbligo di versamento dei contributi TFR al Fondo.

### **Decreto Legislativo n. 252/2005**

#### ***Art. 8.- Finanziamento***

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari e' attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme e' attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari e' stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente.

3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.

4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro

5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4.

6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;

2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).

8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.

10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.

11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. È fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

12. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima.

13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale a una o più linee.

**ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. Sentenza n.154 del 15.07.2021 (documento 163)**

## **PENSIONI DI REVERSIBILITÀ - TRATTAMENTO FISCALE IRREGOLARE e DISTORSIVO?** (mpe)

La Corte dei Conti nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021 chiede di ripensare il sistema di tassazione delle pensioni, denunciando il persistere di “sbilanciamenti” sui redditi medi nonché andamenti “irregolari e distorsivi delle aliquote marginali effettive”, affermazioni che ben si ingranano alle pensioni di reversibilità.

La legge Dini del 1995 ha tagliato le pensioni di reversibilità del coniuge superstite senza figli a carico in relazione al suo reddito e qui la prima osservazione: la pensione di reversibilità è una forma previdenziale e non assistenziale, che deriva da un tacito contratto sociale: prestazione sostenuta da espliciti versamenti contributivi a valore corrente durante tutta la vita lavorativa. È giusto, è corretto? Purtroppo un diritto soggettivo è stato cancellato da una necessità economica!!!

Ma il taglieggiamento non è finito: la scure fiscale, infatti, va ad incidere pesantemente con l'applicazione della aliquota marginale (del 38? del 41? o del 43%?) essendo assommata per l'imposizione fiscale ai redditi del coniuge superstite.

Le pensioni, in atto o che sarebbe spettata al de cuius, sarebbe tassata col sistema impositivo graduale a scaglioni di reddito, la pensione di reversibilità assommata ai redditi del coniuge superstite, invece, è tutta fiscalizzata in base alla aliquota marginale, sistema che ben si inquadra in quanto rilevato nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021 della Corte dei Conti:...andamenti "irregolari e distorsivi delle aliquote marginali effettive".

Mi avrebbero fatto osservare che probabilmente una pensione di reversibilità potrebbe dare al fisco, più di quanto darebbe la pensione del de cuius....meglio non approfondire....

Si spera dunque, giustamente, che il legislatore intervenga a correggere questi iniqui tagli sulle pensioni e, in particolare, riveda il trattamento fiscale in base all'aliquota marginale su questi trattamenti di pensione che ripeto non sono assistenziali, ma derivano da pesanti versamenti contributivi.

### **PUBBLICO IMPIEGO - CONGELATA LA BUONUSCITA** (mpe)

Da un po' d'anni nel pubblico impiego l'indennità premio di servizio viene dilazionata secondo il tipo dell'uscita dal lavoro e l'entità della cifra...3,4 fino a 5 anni dopo la cessazione...una volta la buonuscita era aspettata con ansia dal lavoratore e serviva per impellenti necessità della vita corrente: il matrimonio del nipote, l'ammodernamento della casa, l'acquisto della casetta in montagna o al mare...passati i tempi dell'alloggio da affittare per rimpolpare la pensione...

Ma perché questo provvedimento molto punitivo di congelamento di soldi accantonati dal lavoratore con trattenute sullo stipendio o pagati dal datore, ma sempre facenti parte del costo del lavoratore? Soldi che, inoltre, vengono sottratti dall'economia corrente, visto che oggi si parla solo in termini finanziari. Lo Stato ha bisogno di soldi e come tirarli fuori? Bloccando i giusti riconoscimenti economici previsti e pagati, sì pagati, ma mai tesaurizzati dallo Stato, ma incassati e girati in partita di giro nel calderone delle spese demaniali e pertanto ora mancanti alle casse Inps cui sono stati trasferiti gli oneri delle varie Casse di previdenza dei lavoratori dello Stato.

Ma i pagamenti frazionati non annullano il debito, lo scaricano negli anni successivi...e allora? solo disagi al povero lavoratore che terminando la sua vita lavorativa tanto sperava in quei quattro soldi che gli spettano col pomposo termine di «premio» di fine servizio, ma attenzione non sono un premio regalato sono invece un sacrosanto dovuto, un diritto per i tanti versamenti effettuati a valore corrente durante tutta la vita lavorativa.

E attenzione sono anche un volano nel giro dell'economia corrente...

Nel settore privato tempo di pagamento: 15 giorni, al massimo 2 mesi!!! No, comenti!

#### **Scheda tecnica**

##### **Modalità di pagamento Ips, buonuscita, Tfr, ecc del pubblico dipendente**

##### **Termini di pagamento a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro.**

- entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso (termine breve);
- non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per raggiungimento dei limiti di età o di servizio (ad esempio, al termine del contratto a tempo determinato);
- non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall'impiego ecc.).

Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato:

- dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve;
- decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 12 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi.

Le prestazioni sono corrisposte d'ufficio, il lavoratore non deve cioè presentare istanze particolari per

accedervi.

In particolare, vengono corrisposte:

- in un'unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro
- in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso, la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda alla parte rimanente)
- in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso, la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla quota rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima

**AGENZIA DELLE ENTRATE - ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

#### **Domanda:**

Non ricordo più il codice pin di Fisconline per accedere alla precompilata. È vero che non posso più chiedere all'Agenzia delle entrate nuove credenziali di accesso (password e pin)?

#### **Risponde Paolo Calderone:**

Come disposto dal decreto legge n. 76/2020 (articolo 24, comma 4), le amministrazioni pubbliche non possono più rilasciare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, né rinnovare le vecchie credenziali, che potranno continuare a essere utilizzate fino alla loro naturale scadenza, e comunque non oltre il 30 settembre 2021.

Dal 1° marzo 2021 l'accesso ai servizi della pubblica Amministrazione deve avvenire esclusivamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Attualmente possono richiedere una nuova abilitazione ai servizi dell'Agenzia solo le persone fisiche titolari di partita Iva e le persone autorizzate a operare in nome e per conto di società, enti o professionisti (gestori incaricati e operatori incaricati).

Pertanto, chi non è più in possesso del codice pin, per accedere alla dichiarazione precompilata deve necessariamente utilizzare le credenziali SPID, la CIE o la CNS. Il titolare di una di queste identità digitali può anche recuperare le credenziali di accesso e il **pincode** utilizzando la funzione **“Prelievo pincode/credenziali”** presente nel menu **“Profilo utente”**, disponibile all'interno dell'area autenticata

**INPS - PENSIONATI: IL CEDOLINO DI PENSIONE DI AGOSTO 2021** da DplMo - Fonte:Inps

Il **cedolino della pensione**, accessibile tramite servizio online <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/cedolino-della-pensione>, è il documento che consente ai **pensionati** di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si riportano di seguito le informazioni sul **cedolino della pensione di agosto 2021**.

#### **La data di pagamento**

Il pagamento avverrà con valuta 2 agosto. Sulla base dell'ordinanza del 18 maggio 2021, n. 778 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per coloro che riscuotono presso Poste Italiane SpA è prevista l'anticipazione del pagamento che, rispetto alle normali scadenze, sarà distribuito su più giorni.

In particolare, il pagamento presso Poste verrà effettuato dal **27 luglio al 31 luglio 2021**.

Nel caso di riscossione allo sportello, Poste Italiane ha scaglionato le presenze dei pensionati in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione, secondo il seguente calendario:

- **A-C**: 27 luglio, martedì;
- **D-G**: 28 luglio, mercoledì;
- **H-M**: 29 luglio, giovedì;

- **N-R:** 30 luglio, venerdì;
- **S-Z:** 31 luglio, sabato mattina.

Trattandosi esclusivamente di un'anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno bancabile del mese. Di conseguenza, nel caso in cui, dopo l'incasso, la somma dovesse risultare non dovuta, l'INPS ne richiederà la restituzione.

### **Sospensione delle prestazioni collegate al reddito per mancata presentazione dei dati reddituali, 2017 e 2018**

Sulle pensioni che siano, in tutto o in parte, collegate al reddito (ad esempio integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, pensione ai superstiti) i cui titolari, nonostante i solleciti, non abbiano ancora fornito i dati reddituali relativi al 2017 e al 2018, ad agosto e settembre verrà applicata una trattenuta di circa 14 euro, per le pensioni integrate al minimo, o, per quelle di importo superiore, pari al 10% della pensione.

Ai pensionati interessati è stata inviata una lettera raccomandata con l'indicazione della data del 15 settembre 2021 come ultima scadenza per l'invio dei redditi richiesti e con le indicazioni utili per non incorrere nella revoca definitiva della prestazione collegata al reddito relativa al 2017 e/o al 2018.

Nei casi in cui i redditi richiesti non vengano inviati, si procederà alla revoca definitiva delle prestazioni per gli anni di riferimento e al recupero dell'indebito calcolato.

### **Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020 e tassazione 2021**

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di agosto, oltre all'IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020.

Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2021, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2021.

Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione di agosto il recupero delle ritenute IRPEF relative al 2020, laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.

Infatti, nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell'IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro, con debito inferiore a 100 euro, il debito d'imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2021.

### **Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2021**

Nel mese di agosto vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno.

Sul rateo di pensione di agosto si procede:

- al rimborso dell'importo a credito del contribuente;
- alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. La eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre per cui, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall'Istituto nei mesi successivi a quello di giugno non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d'imposta.

I contribuenti che hanno indicato l'INPS quale sostituto d'imposta per l'effettuazione dei conguagli del modello 730/2021 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online "**Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino**" (Link: <https://www.inps.it/prestazioni->

[servizi/assistenza-fiscale-7304-servizi-al-cittadino](#) ), disponibile anche tramite l'app INPS Mobile.

## **GOVERNO: COVID-19 - PROROGA AL 31 DICEMBRE 2021 DELLO STATO DI EMERGENZA E GREEN PASS** da DplMo - fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 30 del 22 luglio 2021, ha deliberato di prorogare **fino al 31 dicembre 2021** lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Queste le altre novità presenti in un prossimo decreto legge.

### **Green Pass**

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l'inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall'6 agosto prossimo:

- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.

### **Zone a colori**

L'incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno:

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

### **Si resta in zona bianca**

Le Regioni restano in zona bianca se:

- a. l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive
- b. qualora si verifichi un'incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

oppure

2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;



## **Da bianca a gialla**

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla

a. l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;

b. qualora si verifichi un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

oppure

2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

## **Da giallo ad arancione**

È necessario che si verifichi un'incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla

## **Da arancione a rosso**

Una Regione è in zona rossa in presenza di un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive

a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.

## **Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali**

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

## **Misure per gli eventi sportivi**

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

### **Sanzioni**

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

### **Fondo discoteche**

È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.

### **Tamponi a prezzo ridotto**

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d'intesa con il Ministro della salute un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.